



FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Deliberazione C.F. n° 167 del 30/11/2006

Deliberazione Giunta Nazionale CONI n° 327 del 18/10/2007

INDICE DELLE DISPOSIZIONI

CAPO I – NORME GENERALI

pagg. 3-4

- Art. 1 - Principi informatori della Giustizia Federale
- Art. 2 - Doveri e obblighi
- Art. 3 - Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati
- Art. 4 - Infrazioni disciplinari e illeciti sportivi
- Art. 5 - Sanzioni disciplinari
- Art. 6 - Obbligo di denuncia

CAPO II – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

pagg. 5-6

- Art. 7 - Organi di Giustizia
- Art. 8 - Ufficio e funzioni del Procuratore Federale
- Art. 9 - Il Giudice Unico
- Art. 10 - La Commissione Unica d' Appello
- Art. 11 – Competenza funzionale
- Art. 12 - I soggetti passivi

CAPO III – DEFINIZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

pagg. 7-9

- Art. 13 - Ammonizione
- Art. 14- Ammenda e sanzione pecuniaria
- Art. 15 - Squalifica
- Art. 16 - Inibizione
- Art. 17 – Radiazione
- Art. 18 - Criteri per la determinazione delle sanzioni
- Art. 19 - Tentativo di infrazione
- Art. 20 - Circostanze attenuanti
- Art. 21 - Circostanze aggravanti
- Art. 22 - Concorso di circostanze
- Art. 23 - Valutazione delle circostanze
- Art. 24 - Recidiva

CAPO IV – SANZIONI ACCESSORIE

pagg. 10

- Art. 25 - Sanzione disciplinare accessoria

CAPO V – DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI DISCIPLINARI

pagg. 10-11

- Art. 26 - Infrazioni Disciplinari
- Art. 27 - Inosservanza del vincolo di giustizia
- Art. 28 - Offesa alla dignità ed al decoro del prestigio degli Organi Federali
- Art. 29 - Rifiuto di presentazione personale e di atti
- Art. 30 – Frode sportiva
- Art. 31 - Illecito sportivo
- Art. 32 - Rifiuto di assoggettamento alle decisioni definitive degli Organi federali
- Art. 33 - Fatti influenti sulla regolarità delle gare
- Art. 34 - Aggressione ad un Ufficiale di Gara
- Art. 35 - Intemperanza dei sostenitori
- Art. 36 - Infrazioni minori
- Art. 37 - Sanzioni Pecuniarie

CAPO VI – NORME DI PROCEDURA DEL PROCEDIMENTO **pagg. 12-14**

DI PRIMO GRADO

- Art. 38 - Notizia della violazione disciplinare
- Art. 39 - Termine per la presentazione dell'esposto
- Art. 40 – Deposito cauzionale
- Art. 41 - Richiesta di archiviazione o apertura del procedimento disciplinare
- Art. 42 - Citazione ad udienza disciplinare
- Art. 43 - Udienza disciplinare
- Art. 44 - Giudizio e sanzioni del Giudice Unico
- Art. 45 - Comunicazioni e notifiche

CAPO VII - NORME DI PROCEDURA DEL PROCEDIMENTO **pagg. 15-16**

D'APPELLO

- Art. 46 – Procedimento e termini
- Art. 47 - Revisione delle sanzioni disciplinari
- Art. 48 - Esecutività

CAPO VIII – DISPOSIZIONI VARIE **pagg. 17-18**

- Art. 49 - Sospensione cautelare
- Art. 50 - Prescrizione
- Art. 51 - Ricusazione ed astensione
- Art. 52 - Improcedibilità

CAPO IX – PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA **pagg. 19-21**

- Art. 53 - Amnistia
- Art. 54 - Grazia
- Art. 55 - Indulto
- Art. 56 - Riabilitazione
- Art. 57 – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport
- Art. 58 – Collegio Arbitrale
- Art. 59 – Casellario federale
- Art. 60 – Entrata in vigore

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Principi informatori della Giustizia Federale

I principi informatori della Giustizia Federale discendono dalla legge 17 ottobre 2003 n. 280, sono conformi ai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI e sono enunciati negli art. 36 e seguenti dello Statuto.

In applicazione dei principi di cui al comma precedente, è riservata agli Organi Federali di Giustizia Sportiva la disciplina delle questioni aventi per oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme statutarie e regolamentari federali secondo le prescrizioni dell' Art. 36 dello Statuto Federale.
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare relativi alle attività sportive e l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
- c) i comportamenti che configurano illecito sportivo o frode sportiva;
- d) l'uso di sostanze e metodi vietati, ai sensi delle Norme Sportive Antidoping

Quando i fatti non presentino elementi di dolo o non configurino illecito sportivo, non costituisce materia di competenza degli Organi di Giustizia l'accertamento della conformità ai regolamenti e alle disposizioni per l'attività agonistica nello svolgimento delle competizioni e l'omologazione dei risultati, su cui delibera il Consiglio Federale.

Non costituiscono altresì materia di competenza degli Organi di Giustizia i provvedimenti presi nel corso delle competizioni a carico degli atleti in base alla normativa tecnica, salve le ulteriori implicazioni di natura disciplinare.

Art. 2 - Doveri e obblighi

Gli Affiliati ed i Tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Federali, dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli Organi Federali.

Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri Enti operanti nell'ambito federale, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie od informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso provvedimenti disciplinari.

Tutti coloro che sono comunque sottoposti all'osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e sportiva in ogni rapporto di natura agonistica e sportiva.

I Tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

Art. 3 - Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati

La responsabilità disciplinare è personale e si fonda sulla condotta colposa o dolosa dell'agente, Affiliato o Tesserato secondo le definizioni degli art. 4 e 9 dello Statuto, nell'espletamento dei loro compiti ed attività nell'ambito sportivo.

I Dirigenti muniti di legale rappresentanza della Società Affiliata sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni disciplinari e degli illeciti sportivi attribuibili all'Affiliato medesimo.

Gli Affiliati possono essere ritenuti responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva e di responsabilità presunta nei casi previsti.

L'ignoranza dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le norme emanate dagli organi federali competenti, non esclude la responsabilità disciplinare e non può essere invocata a nessun effetto.

Gli atti, le circolari ed i comunicati ufficiali federali si presumono conosciuti dalla data del loro invio agli Affiliati o della loro pubblicazione sul giornale ufficiale della Federazione Italiana

Scherma o sul Sito Internet Federale.

Gli Affiliati sono responsabili della tempestiva ed adeguata diffusione tra i loro Tesserati dei principi e delle norme che abbiano rilevanza in materia disciplinare.

Art. 4 – Infrazioni disciplinari e illeciti sportivi

Per “infrazione disciplinare” si intende ogni violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e in connessione diretta con i fatti agonistici; nonché atti o comportamenti contrari all'etica sportiva o comunque riprovevoli, dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, della dignità ed onorabilità di tesserati, associazioni e Federazione, ovvero il fornire a terzi notizie o informazioni riguardanti persone o fatti ancora sottoposti all'esame ed al giudizio degli organi disciplinari..

Per “illecito sportivo” si intende ogni atto, comportamento od omissione diretto con qualsiasi mezzo ad alterare o a consentire ad altri di alterare lo svolgimento di una gara o ad assicurare a chicchessia un indebito vantaggio. Per “attività di rilevanza federale” si intende il complesso delle gare, competizioni e manifestazioni a carattere agonistico, indette sotto l'egida federale e come risultante dai calendari federali, nonché ogni altra attività organizzata dagli organi centrali o territoriali della Federazione o dagli Affiliati.

L' Affiliato in particolare:

- a) risponde direttamente dell'operato di chi lo rappresenta ai sensi delle norme federali;
- b) è oggettivamente responsabile dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari, nonché per le infrazioni alle norme contro il doping;
- c) risponde altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori;
- d) risponde inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico, quando esso stesso sia l'organizzatore delle competizioni; la mancata richiesta della forza pubblica costituisce circostanza aggravante e, come tale, comporta un aggravamento della sanzione comminabile;
- e) si presume responsabile, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a suo vantaggio, anche se commessi da persone ad esso estranee;
- f) potrà essere ritenuto non responsabile se dalle prove fornite, dalla istruttoria svolta in merito o dal dibattimento risulti che non ha partecipato all'illecito o lo ha ignorato o che, quanto meno, sussistono seri e fondati dubbi in proposito.

L'Affiliato o il Tesserato che comunque abbiano, od abbiano avuto, rapporti con Affiliati o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluni degli atti indicati al secondo comma del presente articolo o comunque ne abbiano notizia, hanno il dovere di informare immediatamente per iscritto mediante lettera raccomandata, e-mail o fax, il Procuratore Federale, qualunque sia il modo con cui ne siano venuti a conoscenza.

Art. 5 - Sanzioni disciplinari

Gli Affiliati ed i Tesserati che si rendono responsabili di fatti costituenti infrazione disciplinare, illecito sportivo o frode sportiva sono punibili con le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione semplice o con diffida;
- b) ammenda;
- c) sanzione pecuniaria;
- d) squalifica a tempo determinato, fino ad un massimo di mesi 24;
- e) inibizione temporanea;
- f) radiazione dalla Federazione.

Le sanzioni disciplinari sono graduate a seconda della gravità dell'infrazione

. Art. 6 - Obbligo di denuncia

I Dirigenti ed i Tesserati che hanno, o abbiano avuto, conoscenza di illeciti disciplinari compiuti o tentati da parte di Affiliati o Tesserati hanno l'obbligo di denuncia al Procuratore Federale.

CAPO II - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

Art. 7 - Organi di Giustizia

Gli Organi di Giustizia federale sono:

- 1) il Procuratore Federale,
- 2) il Giudice Unico,
- 3) la Commissione Unica d'Appello.

I componenti dei rispettivi Organi sono eletti dell'Assemblea Nazionale e durano in carica per il quadriennio olimpico.

Non possono far parte degli Organi di giustizia coloro che nei due anni precedenti siano stati membri del Consiglio Federale, Presidenti Regionali, Delegati Regionali, Presidenti di Società affiliate.

In caso di indisponibilità definitiva o di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica, ove il Consiglio Federale ne ravvisi la necessità, indice nuove elezioni per la sostituzione.

Nell'ambito della FIS è costituita la Segreteria degli Organi di Giustizia che provvede a coordinarne ed organizzarne l'attività con l'attuazione di tutti gli adempimenti relativi.

I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

Art. 8 - Ufficio e funzioni del Procuratore Federale

L'Ufficio del Procuratore Federale è costituito da due o più membri, il Procuratore Federale e uno o più Sostituti, che possono avvalersi di collaboratori.

L'Ufficio si occupa dell'attività di investigazione ed indagine circa gli illeciti disciplinari denunciati alla Federazione secondo le norme di procedura successivamente descritte.

L'Ufficio, inoltre, cura l'istruzione del procedimento disciplinare con facoltà di sentire l'incolpato, il denunciante e gli eventuali testimoni; può, altresì, richiedere alla Federazione e/o alla Società affiliata di appartenenza dell'incolpato tutte le necessarie informative, anche mediante acquisizione di atti, utili alla definizione del procedimento disciplinare.

Conclusa la fase di istruzione, il Procuratore Federale emette provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare, ove non siano emersi elementi di responsabilità a carico dell'incolpato, ovvero di citazione ad udienza disciplinare qualora reputi la sussistenza di elementi di responsabilità.

Il rappresentante dell'Ufficio del Procuratore Federale deve presenziare, a pena di nullità, all'udienza disciplinare del Giudice Unico e della Commissione Unica d'Appello, con facoltà di rivolgere domande all'incolpato, al denunciante ed agli eventuali testi.

A conclusione della fase dibattimentale, il rappresentante dell'Ufficio del Procuratore Federale formula richiesta di proscioglimento o di condanna dell'incolpato, indicando, in tale ultimo caso, la sanzione che ritenga debba essere irrogata.

L'Ufficio del Procuratore Federale ha, infine, la facoltà di proporre appello innanzi la Commissione Unica d'Appello avverso le decisioni del Giudice Unico.

Art. 9 - Il Giudice Unico

L 'Ufficio del Giudice Unico si compone di tre membri, il Titolare e due Supplenti ed è competente per le materie descritte all' Art. 38 dello Statuto Federale.

Il Giudice Unico decide, secondo le norme di procedura successivamente descritte, dei procedimenti disciplinari così come istruiti dall'Ufficio del Procuratore Federale, prosciogliendo l'incolpato ovvero condannandolo alla sanzione che riterrà di applicare, senza essere in alcun modo vincolato alle richieste del rappresentante dell'Ufficio del Procuratore Federale.

Il Giudice Unico decide in prima istanza entro 30 giorni, decorrenti dalla ricezione degli atti.

Le decisioni del Giudice Unico possono essere impugnate dall'Ufficio del Procuratore Federale, nonché dall'incolpato, innanzi alla Commissione Unica d'Appello.

Art. 10 – La Commissione Unica d'Appello

La Commissione Unica d'Appello è composta da tre membri effettivi - il Presidente e due Componenti di cui uno con funzioni di Vice Presidente- e due Supplenti.

E' validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di altri due membri, Effettivi o Supplenti; Delibera a maggioranza.

La Commissione Unica d'Appello costituisce Giudice Federale di secondo grado e decide delle impugnazioni proposte dall'Ufficio del Procuratore Federale nonché dall'incolpato, secondo le norme di procedura che disciplinano il procedimento innanzi al Giudice Unico.

Le decisioni della Commissione Unica d'Appello non sono ulteriormente impugnabili se non davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport nei casi e nei modi stabiliti dall'apposito Regolamento.

Il Presidente della Commissione Unica d'Appello nomina – su istanza della parte che vi ha interesse – il Presidente del Collegio Arbitrale, di cui all'art. 67, 1° comma, dello Statuto.

Art. 11 – Competenza funzionale

Gli organi di giustizia sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell' Art. 116 del C.P.P. fermo restando il diritto di pubblicazione di cui all' Art. 114 dello stesso Codice.

Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura devono essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

Art. 12 - I soggetti passivi

Sono soggetti passivi del Procedimento Disciplinare gli Affiliati nonché tutti i Tesserati della Federazione.

Essi possono svolgere le attività difensive disciplinate dalle norme di procedura successivamente descritte; possono proporre impugnazioni innanzi alla Commissione di Unica d'Appello avverso le decisioni del Giudice Unico che irroghino sanzioni disciplinari; possono proporre istanza di ricusazione dell'Organo Giudicante e istanza di revisione, qualora ammissibile.

CAPO III - DEFINIZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 13 - Ammonizione

L'ammonizione viene inflitta per infrazioni di lieve entità non precedute da altre violazioni; consiste in una dichiarazione scritta di biasimo con l'espresso invito ad astenersi per l'avvenire dal reiterare l'infrazione.

L'ammonizione con diffida viene inflitta per infrazioni non lievi o di lieve entità in presenza di recidiva: consiste in una dichiarazione scritta di biasimo accompagnata dal preannuncio di più gravi sanzioni nel caso di ulteriori infrazioni.

Il cumulo di almeno tre ammonizioni, o di due qualora una sia con diffida, per fatti commessi nell'arco di sei mesi, comporta la squalifica per due mesi.

Art. 14 - Ammenda e Sanzione pecuniaria

L'Ammenda, accompagnata da un biasimo scritto, viene inflitta al Tesserato per infrazioni di non lieve entità e consiste nella condanna al versamento in favore della Federazione di una somma da Euro 100 a Euro 1500, in relazione alla gravità della violazione.

La sanzione pecuniaria viene inflitta alle Società Affiliate in conseguenza del comportamento scorretto od omissivo di dirigenti, atleti, sostenitori e per inosservanza di norme istituzionali. Consiste in un'ammenda da 500.00 a 5.000,00 Euro.

In caso di mancato assolvimento nel termine fissato dall'Organo giudicante la Federazione potrà trattenere l'importo da futuri contributi e rimborsi, salvi gli ulteriori provvedimenti disciplinari di cui all'Art. 37.

Il pagamento dell'ammenda e della sanzione pecuniaria dovrà avvenire secondo i tempi e le modalità indicate nel provvedimento che la irroga

Art. 15 – Squalifica

La squalifica, per un periodo da giorni 15 ad 24 mesi è la inibizione a partecipare a qualunque attività ufficiale programmata dalla Federazione; viene comminata per infrazioni di particolare gravità e in caso di inosservanza di precedenti sanzioni o per cumulo di ammonizioni in un arco di tempo di 6 mesi, ivi comprese le violazioni che attengono attività organizzative e funzionali della Federazione.

Art. 16 – Inibizione

L'inibizione temporanea viene comminata per violazioni disciplinari che determinano l'impossibilità di continuare a ricoprire un incarico sociale o federale per il periodo sanzionato. Il periodo di inibizione non può essere inferiore a giorni 30 e superiore ad anni 2.

Art. 17 - Radiazione

La radiazione è costituita dalla cessazione di appartenenza alla Federazione; è la sanzione più grave e viene irrogata allorquando la gravità della mancanza renda il responsabile indegno di permanere nell'ambito della Federazione.

La Radiazione va comunicata al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

La Radiazione di un Affiliato comporta la cancellazione dall'elenco nazionale delle società schermistiche affiliate.

La Radiazione di un Affiliato può comportare la Radiazione dei suoi Dirigenti.

La decisione del Giudice Unico con cui si applica la sanzione della radiazione determina la

sospensione immediata dell'attività in via cautelare in pendenza di appello.

Art. 18 – Criteri per la determinazione delle sanzioni

L'organo competente, nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione o dell'omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare.

Tiene altresì conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, nonché di quella antecedente e susseguente all'infrazione.

Art. 19 – Tentativo di infrazione

L'Affiliato ed il Tesserato che compiano atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni, o che di esse siano responsabili, sono puniti, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace solamente alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano di per sé un'infrazione diversa.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata diminuita da un terzo alla metà.

Art. 20 – Circostanze attenuanti

Costituiscono circostanze attenuanti di un'infrazione:

- a) l'aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
- b) l'aver concorso a determinare l'evento il fatto doloso della persona offesa unitamente all'azione od omissione del colpevole prima del procedimento;
- c) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
- d) l'aver agito per particolari motivi di valore morale o sociale.

Il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art. 21 - Circostanze aggravanti

Costituiscono circostanze aggravanti:

- a) aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero aver arrecato danni all'organizzazione;
- d) aver agito per motivi abietti o futili;
- e) avere in giudizio anche soltanto tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro Affiliato o Tesserato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine

- pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - j) aver commesso l'illecito per eseguirne un altro od occultarne un altro, ovvero conseguire od assicurare a sé o ad altra un vantaggio.

Art. 22 – Concorso di circostanze

Se concorrono più circostanze aggravanti, si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Se concorrono più circostanze attenuanti, si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore a un quarto.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo.

L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.

Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Art. 23 - Valutazione delle circostanze

Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 24 - Recidiva

La recidiva disciplinare comporta l'aggravamento della sanzione inflitta.

Pertanto chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.

La sanzione può essere aumentata fino alla metà:

- 1) se la nuova infrazione è della stessa indole;
- 2) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena nel caso previsto dal secondo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal terzo comma può essere sino a due terzi.

Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

La contestazione della recidiva è obbligatoria.

La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

CAPO IV - LE SANZIONI ACCESSORIE

Art. 25 - Sanzione disciplinare accessoria

La pubblicazione sulla rivista "La Scherma", organo ufficiale della Federazione, e/o sul Sito Internet Federale, del provvedimento di squalifica o di radiazione costituisce Sanzione Disciplinare Accessoria conseguente alla Sanzione Disciplinare Principale comminata agli Affiliati ed ai Tesserati della Federazione.

E' facoltà dell'Organo Giudicante irrogare la Sanzione Accessoria della pubblicazione della propria decisione per esteso o per estratto.

La pubblicazione della decisione è obbligatoria nel caso di comminazione della Sanzione Disciplinare principale della radiazione dalla Federazione.

CAPO V - DEFINIZIONE DELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI

Art. 26 - Infrazioni Disciplinari

Costituisce infrazione disciplinare ogni violazione ai doveri ed agli obblighi cui sono tenuti gli Affiliati ed i Tesserati.

L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni da infliggere sono determinate dagli Organi Giudicanti in base al presente Regolamento ed alle altre disposizioni federali a contenuto normativo.

Art. 27 - Inosservanza del Vincolo di Giustizia

Gli Affiliati ed i Tesserati che si rivolgono ad altra autorità per fatti derivanti o comunque connessi all'attività sportiva e federale o nei confronti di appartenenti alla Federazione, sono passibili di sanzione ai sensi dell'Art. 66 dello Statuto Federale.

Art. 28 - Offesa alla dignità al decoro e dal prestigio degli Organi Federali

Il Tesserato che pubblicamente con parole, scritti o azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio degli Organi Federali e di ciascuno dei suoi componenti è punito con squalifica per un periodo non inferiore a tre mesi.

Art. 29 - Rifiuto di presentazione personale e di atti

Il Tesserato che, benché formalmente richiestone, rifiuti di presentarsi ad un Organo di Giustizia per essere sentito, o di fare pervenire atti di cui sia stato richiesto o renda dichiarazioni mendaci, è punito con la squalifica per un periodo non inferiore a un mese.

Si applica la squalifica per un periodo non inferiore a sei mesi se il rifiuto è inteso ad impedire la regolarità del procedimento o l'emanazione di provvedimenti di competenza degli Organi di Giustizia

Art. 30 - Frode Sportiva

Ogni azione fraudolenta tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione a campionati ed altre manifestazioni ufficiali di categoria, ovvero per l'assunzione di incarichi federali, costituisce frode sportiva, punibile con la squalifica per un periodo da sei mesi a due anni per il Tesserato, con l'esclusione dalle gare del campionato in corso e da quello successivo per l'Affiliato responsabile.

Ove si configuri una responsabilità quanto meno per colpa grave a carico dell'Affiliato saranno irrogate allo stesso le medesime sanzioni di cui al comma precedente.

Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping, nonché quelle previste ex lege 401/1989.

Art. 31 – Illecito Sportivo

Rispondono di illecito sportivo gli affiliati e i tesserati che compiano o consentano o non impediscano che altri pongano in essere, in qualsiasi modo e forma, atti e comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un ingiusto vantaggio in classifica.

L'illecito sportivo è punito con la squalifica da tre mesi ad un anno.

Art. 32 - Rifiuto di assoggettamento alle decisioni definitive degli Organi Federali

L'Affiliato o il Tesserato che non si assoggetti o non ottemperi alle decisioni disciplinari di un Organo Federale, sottraendosi alla loro esecuzione, soggiace, salvi i diversi effetti della inosservanza del vincolo di giustizia, alla squalifica per un periodo da tre mesi a un anno .

Art. 33 - Fatti influenti sulla regolarità delle gare

L'Affiliato, cui siano riferibili fatti o situazioni che impediscano il regolare svolgimento delle gare, è punito con la squalifica da due a sei mesi.

Di tali fatti la Federazione dovrà tenere conto nell'attribuzione di contributi.

Art. 34 - Aggressione ad un Ufficiale di Gara

Chi aggredisce o tenta di aggredire un Ufficiale di Gara è punito con la squalifica per un periodo non inferiore a sei mesi e, nei casi di maggiore gravità, con la radiazione.

Art. 35 - Intemperanza dei sostenitori

L'Affiliato, se ritenuto responsabile di manifestazioni di lieve intemperanza da parte di propri sostenitori, è punito con l'ammonizione. Allorquando si verificano episodi di grave intemperanza, l'affiliato è punito con un'ammenda da un minimo di €100,00 ad un massimo di €300,00 e/o con la squalifica da uno a due mesi.

Art. 36 - Infrazioni minori

Per le violazioni di lieve entità dei regolamenti e delle norme di correttezza è inflitta l'ammonizione.

Potrà essere inflitta, in particolare, per comportamenti irrispettosi od intemperanze verbali, non costituenti ingiurie o minacce, da parte di Tesserati nei confronti di Giudici o Organi Federali.

Per le violazioni di maggiore gravità dei regolamenti o delle norme di correttezza è inflitta

l'ammenda.

L'ammenda è applicata anche nel caso di alterco seguito da vie di fatto (percosse, lesioni lievi) e/o illeciti sportivi ritenuti tali da non richiedere sanzioni più gravi.

Art. 37 - Sanzioni Pecuniarie

Nel provvedimento disciplinare con il quale viene inflitta la sanzione pecuniaria l'Organo Giudicante deve fissare il termine improrogabile del pagamento.

L'Affiliato che non paga una sanzione pecuniaria nel termine fissato dall'Organo Giudicante è assoggettato automaticamente alla sanzione della squalifica oltre a quanto previsto al precedente Art. 14.

La squalifica decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il pagamento ed estingue il debito.

CAPO VI - NORME DI PROCEDURA DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO

Art. 38 - Notizia della violazione disciplinare

Sono legittimati a presentare esposti in materia disciplinare gli Affiliati ed i Tesserati che, ritenendosi lesi, abbiano un interesse diretto alla decisione disciplinare.

Se l'illecito disciplinare denunciato si riferisce allo svolgimento di manifestazioni sportive, sono legittimati solo gli Affiliati ed i Tesserati che vi abbiano partecipato o che, a causa dell'illecito lamentato, non vi abbiano potuto partecipare.

Nel caso di illecito sportivo, infine, sono legittimati a proporre esposto anche i terzi.

E' legittimato inoltre a proporre ricorso d'ufficio il Procuratore Federale.

Art. 39 - Termine per la presentazione dell'esposto

La denuncia di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare, deve avvenire in modo motivato, circostanziato e per iscritto, a pena di improcedibilità del procedimento disciplinare, entro tre mesi dalla conoscenza del fatto, comunque avvenuta.

La denuncia deve essere indirizzata al Procuratore Federale, all'ufficio a lui afferente presso la Federazione. Il Procuratore, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'esposto, deve esaminare gli atti dandone notizia al Presidente della FIS.

Art. 40 – Deposito cauzionale

L'ammissibilità degli esposti al Procuratore Federale è subordinata al versamento di un deposito cauzionale da parte del ricorrente nei seguenti casi:

1. esposti di Affiliati o di Tesserati nei confronti di altri Affiliati, Tesserati, Organi, Strutture ed Organismi Federali;
2. esposti di Affiliati o di Tesserati avverso i risultati di competizioni o le modalità di svolgimento delle stesse;
3. esposti di terzi non tesserati nei casi in cui ne abbiano titolo.

Il deposito cauzionale non è dovuto nel caso di ricorsi o deferimenti da parte del Presidente Federale, del Consiglio o degli altri Organi Federali che ne abbiano titolo.

Il deposito cauzionale è incamerato in caso di soccombenza, inammissibilità, improcedibilità o archiviazione, mentre sarà restituito nel caso che il ricorso sia accolto, anche parzialmente, e dia luogo ad un provvedimento disciplinare e ad una sanzione.

L'entità del deposito, eventualmente differenziato per le varie fattispecie, è deliberata annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 41 - Richiesta di archiviazione o apertura del procedimento disciplinare

Il Procuratore Federale, ricevuti gli atti di cui al precedente articolo, provvede ad assegnare il caso a se stesso, ovvero al Sostituto, perché venga istruito.

Il Procuratore Federale procede allo svolgimento di tutte le necessarie attività investigative e di istruzione, con le facoltà secondo quanto previsto dai precedenti articoli, entro il termine di 90 giorni a pena di improcedibilità, decorrente dal ricevimento dell'esposto.

In particolare, il Procuratore Federale, provvede ad avvertire tempestivamente l'incolpato della pendenza del procedimento disciplinare, informandolo della facoltà di svolgere attività difensiva, mediante produzione di memorie e documenti ed indicazione di attività istruttorie, entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notizia di illecito disciplinare.

Esperate le necessarie attività istruttorie, il Procuratore Federale emette provvedimento di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare; in tale ultimo caso, dovrà formulare puntuale contestazione degli addebiti mossi all'incolpato.

Il Giudice Unico dispone la citazione ad udienza disciplinare entro il termine di 2 mesi dalla data della richiesta, a pena di improcedibilità.

Art. 42 - Citazione ad udienza disciplinare

Il Procuratore Federale, ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire infrazioni commesse in ambito sportivo secondo quanto previsto dal presente Regolamento, avvia le indagini preliminari sui fatti medesimi. Nell'ipotesi in cui i fatti contestati siano manifestamente infondati ovvero siano stati portati a conoscenza oltre il termine di cui all'art. 38 del presente Regolamento, archivia il procedimento ovvero dichiara la improcedibilità dello stesso.

Nel caso in cui i fatti contestati non siano manifestamente infondati, il Procuratore Federale provvede alla formale contestazione degli stessi all'incolpato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e trasmette gli atti all'Ufficio del Giudice Unico.

La contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione specifica dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare e l'indicazione del termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima entro i quali l'incolpato, direttamente o per il tramite di un rappresentante, munito di mandato ad hoc, può fornire proprie controdeduzioni o produrre atti e documentazione.

Qualora l'incolpato si avvalga delle facoltà difensive di cui al comma precedente deve indicare il luogo nel quale intende ricevere ogni eventuale successiva comunicazione inerente al giudizio disciplinare; in mancanza, si riterrà valida la residenza risultante alla FIS ai fini del tesseramento.

Il Giudice Unico provvede alla citazione dell'incolpato ad udienza di discussione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da comunicarsi allo stesso ed al Procuratore Federale almeno 20 giorni prima della udienza medesima e con indicazione della data, ora e luogo dell'udienza, il tutto a pena di nullità della citazione.

L'incolpato si costituisce almeno 5 giorni prima dell'udienza, depositando memoria difensiva contenente gli elementi di prova di cui intende avvalersi.

L'incolpato ed il Procuratore Federale hanno facoltà di visionare gli atti del procedimento ed estrarne copia fino al giorno antecedente all'udienza.

Il Giudice Unico ammette i mezzi istruttori che ritiene utili ai fini della decisione.

Art. 43 - Udienza Disciplinare

Il Giudice Unico è organo monocratico.

Il Giudice Unico, constatato che si siano verificati gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, per quanto attiene alla contestazione dell'accusa, alla convocazione dell'incolpato e dei testimoni, per i quali sia stata disposta la convocazione, dichiara aperta l'udienza e procede all'interrogatorio dell'incolpato, se questo è presente.

In caso di assenza dell'incolpato si dà lettura della denuncia, della contestazione dell'addebito, delle eventuali difese scritte da lui presentate, e si procede quindi all'interrogatorio dei testimoni presenti.

La mancata presenza dell'incolpato e dei testi da questi indicati, non può determinare sospensione del procedimento o rinvio della udienza.

Il Giudice Unico può dare lettura di deposizioni scritte ed allegarle agli atti quando le sottoscrizioni dei dichiaranti siano state autenticate dal Presidente del Comitato Regionale o dal Delegato Regionale della FIS, nella cui giurisdizione risiede il testimone.

Il Giudice Unico può essere assistito nel corso del giudizio da un Segretario che dovrà provvedere alla stesura del verbale, nel quale devono essere trascritte per ordine cronologico, tutte le operazioni compiute nel corso del procedimento e che sarà allegato agli atti del procedimento stesso.

L'incolpato ha facoltà di farsi assistere da un difensore.

Il Procuratore Federale può intervenire in ogni momento del dibattimento.

Le udienze del Giudice Unico sono pubbliche.

Il Giudice Unico, esaurita la trattazione, qualora non ritenga di dover rinviare il procedimento per compiere altri atti istruttori ad altra udienza, dichiara chiuso il procedimento stesso e passa quindi alla pronuncia della propria decisione, dando lettura del dispositivo.

La decisione del Giudice Unico è comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia:

- a) agli Interessati;
- b) al Procuratore Federale;
- c) agli Organi Federali Territoriali nella cui giurisdizione risiede il Tesserato o ha sede l'Affiliato;
- d) all'Affiliato presso il quale il Tesserato è iscritto;
- e) all'Affiliato nel cui ambito è stata commessa l'infrazione;
- f) agli Organi Centrali della Federazione;
- g) all'Organismo Federale di competenza individuato ai sensi dell'art. 16 c. 4 dello Statuto Federale.

Il procedimento di primo grado deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento dell'esposto all'Ufficio del Giudice Unico da parte della Segreteria degli Organi di Giustizia.

Art. 44 - Giudizio e sanzioni del Giudice Unico

Nel caso in cui venga affermata la responsabilità dell'incolpato, il Giudice Unico stabilisce la sanzione da infliggere secondo quanto previsto dai precedenti articoli.

La decisione del Giudice Unico deve essere redatta per iscritto e deve contenere l'esposizione dei fatti, dei motivi della decisione e riprodurre il testo del dispositivo letto all'udienza, la quale lettura equivale a notificazione della sentenza per gli interessati presenti all'udienza.

Essa deve essere sottoscritta a pena di nullità dal Giudice Unico e deve essere depositata entro 20 giorni dalla sua pronuncia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, con tutti gli atti relativi.

Art. 45 – Comunicazioni e notifiche

Tutti gli atti attinenti al procedimento sono comunicati o notificati da e per il tramite della Segreteria degli Organi di Giustizia.

CAPO VII - NORME DI PROCEDURA DEL PROCEDIMENTO DI APPELLO

Art. 46 – Procedimento e termini

Avverso la decisione del Giudice Unico il soggetto sanzionato ed il Procuratore Federale possono proporre appello alla Commissione Unica di Appello, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, notificando la richiesta all'Ufficio del giudice Unico che trasmette gli atti alla Commissione Unica di Appello.

La Commissione Unica d'Appello è Organo Collegiale.

Il giudizio innanzi alla Commissione Unica d'Appello si svolge sugli atti processuali già acquisiti, nella stessa forma del procedimento di 1° grado, alle cui norme si rimanda per quanto in questo capo non diversamente disciplinato.

Il Presidente della Commissione Unica d'Appello nomina il Relatore tra i membri della Commissione stessa, al quale la Segreteria degli Organi di Giustizia rimetterà immediatamente tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare dandone notizia al Procuratore Federale.

Entro 15 giorni dalla nomina del Relatore, il Presidente della Commissione Unica d'Appello fissa la data dell'udienza nella quale il ricorso sarà esaminato, incaricando la Segreteria degli Organi di Giustizia di dare comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si terrà l'udienza, almeno 15 giorni prima a tutti gli interessati con raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel procedimento di appello non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, debbono essere rigettate d'ufficio.

Il ricorrente può dedurre in appello nuove prove solo quanto le stesse non potevano essere dedotte in primo grado o nel caso di mancata incolpevole partecipazione al contraddittorio.

In casi eccezionali La Commissione Unica d'Appello qualora lo ritenga indispensabile perché non in grado di decidere allo stato degli atti, può rinnovare l'istruzione probatoria ed acquisire ulteriori elementi di prova.

Le parti hanno la facoltà di far pervenire memorie tramite la Segreteria degli Organi di Giustizia alla Commissione Unica di Appello almeno 5 giorni prima dell'udienza.

La decisione della Commissione Unica di Appello è definitiva.

La Commissione Unica di Appello:

- a) se valuta diversamente in fatto o in diritto, le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma in tutto o in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del reclamante, ad eccezione dell'appello presentato dal Procuratore Federale a seguito di decisione di 1° grado ritenuta non congrua;
- b) se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
- c) se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dal Giudice di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo esame del merito;
- d) se rileva che il Giudice di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualsiasi modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo esame del merito.
- e) se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile, dispone a richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
- f) se lo ritiene assolutamente necessario dispone di ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

Il procedimento di secondo grado deve concludersi entro 90 giorni dal deposito del ricorso in appello.

Art. 47 – Revisione delle decisioni disciplinari

Le decisioni definitive degli Organi di Giustizia possono essere impugnate per revisione.

Le sentenze impugnabili per revisione sono soltanto quelle di condanna divenute irrevocabili per esaurimento dei mezzi di impugnazione o per scadenza dei termini della stessa.

Si può proporre la revisione:

- a) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
- b) in caso di sopravvenienza di nuove e decisive prove d'innocenza;
- c) in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio.

La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti, la modifica, qualitativa o quantitativa della pena.

E' esperibile senza limiti di tempo.

Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto sulla base di sentenza di non doversi procedere o di sentenza di assoluzione.

La domanda, proposta personalmente o a mezzo procuratore speciale dal condannato o dal Procuratore Federale, deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente ad eventuali atti e documenti presso la Commissione Unica d'Appello. Deve essere inoltre allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa nella misura determinata dal Consiglio Federale.

Quando la richiesta e proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, l'Organo ne dichiara l'inammissibilità.

Lo stesso Organo può in qualsiasi momento disporre con ordinanza la sospensione della esecuzione della sanzione.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, l'organo suddetto revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento con provvedimento non impugnabile. Si pronuncia con provvedimento non impugnabile anche nell'ipotesi di rigetto della richiesta di revisione.

Art. 48 - Esecutività

Tutte le decisioni pronunciate dagli organi di Giustizia Federale sono immediatamente esecutive anche se, in virtù delle norme regolamentari, esse non sono ancora passate in giudicato.

La presentazione o la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della decisione.

L'organo competente a decidere sul gravame peraltro, ove sussistano gravissimi motivi, può disporre su istanza di parte la sospensione dell'esecuzione interamente o parzialmente.

In caso di riforma o annullamento della decisione impugnata, i provvedimenti già eseguiti si intendono revocati.

Le decisioni del Giudice Unico e della Commissione Unica d'Appello sono eseguite, a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della decisione.

Il controllo del rispetto e della corretta esecuzione dei provvedimenti disciplinari, secondo quanto indicato dagli Organi competenti nel provvedimento stesso, è demandata al Segretario Federale.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 49 – Sospensione cautelare

La sospensione è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante su richiesta del Procuratore Federale.

La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante le fasi del dibattimento in presenza di determinati presupposti che debbono essere: la gravità dell'infrazione, i gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni.

La durata della sospensione non può essere superiore ai sessanta giorni e non è rinnovabile.

I periodi di sospensione già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

Il provvedimento della sospensione è appellabile.

Il provvedimento di sospensione cautelare deve essere compiutamente motivato.

Qualora il Giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, il provvedimento deve contenere:

- l'indicazione delle generalità dell'incolpato e degli elementi che servono ad identificarlo con esattezza;
- la descrizione del fatto addebitato e l'indicazione delle norme violate;
- la motivazione contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
- l'esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
- la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- la data e la sottoscrizione del Giudice.

La sospensione può essere revocata o modificata dal Giudice prima della conclusione del dibattimento.

Art. 50 - Prescrizione

Le infrazioni si prescrivano in due anni.

Le infrazioni per illecito sportivo, ivi comprese le violazioni al Norme Sportive Antidoping si prescrivano in 8 anni.

I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente Regolamento.

Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.

Sono cause interruttive:

- l'interrogatorio davanti al Procuratore Federale;
- l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
- la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;
- la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.

Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre la metà.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il relativo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

Art. 51– Ricusazione ed astensione

Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:

- a) se ha o ha avuto interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
- b) se il difensore di una delle parti o comunque una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
- e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione;
- g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.

Ciascun componente degli Organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e). g).

Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro 5 giorni da quando l'interessato o il Procuratore vengono a conoscenza dell'Organo Giudicante.

Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.

Sulla ricusazione del Giudice Unico decide la Commissione Unica d'Appello; sulla ricusazione di un membro di questa decide la Commissione stessa, integrata da un membro supplente.

Qualora la ricusazione riguardi l'intero organo collegiale, decide un collegio appositamente nominato dal Consiglio Federale.

Non è ammissibile la ricusazione del Procuratore Federale, che, tuttavia, ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dal presente articolo.

Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione sia accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.

Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Federale.

Non ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione sia accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

Art. 52 - Improcedibilità del procedimento disciplinare

In tutti i casi in cui non fossero rispettati i termini posti dalle presenti norme a pena di improcedibilità, il procedimento disciplinare diviene improcedibile e non può essere riproposto.

L'improcedibilità è rilevata anche d'ufficio.

CAPO IX – PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

Art. 53 - Amnistia

L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione e le sanzioni accessorie.

Competente alla concessione è il Consiglio Federale.

Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data anteriore diversa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art. 54 - Grazia

La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto e presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata.

Competente alla concessione è il Presidente Federale.

Condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve.

Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.

Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata A.R. ed indirizzata al Presidente Federale.

Art. 55 - Indulto

L'indulto è un provvedimento generale e non presuppone una condanna irrevocabile.

Competente alla concessione è il Consiglio Federale.

Condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve.

Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.

La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art. 56 – Riabilitazione

La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

E' emesso dalla Commissione Unica d'Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:

- che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
- che in tale periodo il condannato abbia data prova costante di buona condotta.

Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Commissione acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

La Commissione si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria federale, che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede inoltre, nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R..

Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.

Decide sulla revoca la Commissione Unica d'Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

Art. 57 – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport

E' fatta salva la possibilità di ricorrere alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport ai sensi dell'Art. 40 dello Statuto federale, secondo la procedura prevista dal regolamento di conciliazione ed arbitrato, deliberato dal C.O.N.I..

Art. 58 – Collegio Arbitrale

Per le decisioni delle controversie attinenti all'attività sportiva insorte, l'Affiliato o il Tesserato possono richiedere la formazione di apposito Collegio Arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, alla controparte ed alla Segreteria Federale, secondo quanto previsto dall'art. 67 dello Statuto Federale.

La parte interessata ad agire notifica, a mezzo raccomandata a.r., alla controparte ed alla Segreteria federale, l'intenzione di esperire il lodo arbitrale, indicando espressamente l'oggetto della controversia, nonché le conclusioni che intende affidare al Collegio Arbitrale, nominando contestualmente il proprio Arbitro e con l'invito alla controparte di procedere alla designazione di quello alla stessa spettante.

La parte alla quale è rivolto l'invito deve notificare, nelle stesse forme di cui al comma precedente, alla parte attrice ed alla Segreteria federale, entro e non oltre 15 giorni, la memoria difensiva con le generalità dell'Arbitro da essa designato.

Con la memoria la controparte può integrare l'oggetto della controversia e formulare le proprie conclusioni.

In caso di inattività della controparte, la parte attrice può richiedere la nomina dell'Arbitro della parte convenuta al Presidente della Commissione Unica d'Appello federale, il quale provvede a comunicarla entro tre giorni alla Segreteria federale.

Gli Arbitri di parte devono dichiarare di accettare l'incarico entro cinque giorni dalla loro nomina, con comunicazione alla Segreteria federale, la quale fissa la data entro cui gli stessi debbono procedere alla nomina del terzo Arbitro, scelto di comune accordo, con funzioni di Presidente del Collegio. In caso di mancata nomina o di disaccordo, la nomina del terzo Arbitro è deferita al Presidente della Commissione Unica d'Appello federale, il quale provvede a comunicarla entro tre giorni alla Segreteria federale.

Il terzo Arbitro dovrà dichiarare la propria accettazione entro tre giorni dalla formale notizia della propria designazione, con comunicazione inviata alla Segreteria federale.

Il lodo dovrà esser pronunciato nel termine di 120 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale.

Il lodo è deliberato a maggioranza di voti.

Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti gli Arbitri; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza di essi, purché si dia atto che il lodo è stato deliberato con la presenza di tutti i

componenti del Collegio, con espressa dichiarazione che l'Arbitro mancante non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

Nel caso di impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti del Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina dei singoli membri. La sostituzione deve avvenire entro 30 giorni dalla manifesta indisponibilità dell'Arbitro. La sostituzione non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

Le dimissioni di un Arbitro, esplicitate successivamente alla pronuncia del dispositivo non esplicano efficacia sulla decisione.

L'incarico di membro del Collegio Arbitrale si intende conferito a titolo oneroso. Il lodo dovrà pertanto contenere la liquidazione delle spese e la pronuncia che le stesse sono a carico della parte soccombente.

Per quanto non previsto si applicano gli art. 806 e seguenti del C.P.C.

I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale.

Art. 59 - Casellario federale

I provvedimenti disciplinari definitivi, sia nei confronti degli Affiliati, che dei Tesserati sono trascritti in un casellario federale curato dalla Segreteria Federale.

Art. 60 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del C.O.N.I.